




FONDO PENSIONE a CONTRIBUTIONE DEFINITA del GRUPPO INTESA SANPAOLO

La tassazione delle prestazioni: come orientarsi



GUIDA PER L'ADERENTE



Premessa					Pag. 3
Anticipazioni	 Acquisto prima casa	 Ristrutturazione prima casa	 Spese sanitarie	 Ulteriori esigenze	Pag. 4
Reintegro delle Anticipazioni					Pag. 5
Riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione					Pag. 6
Riscatto per accesso al Fondo di Solidarietà					Pag. 7-8
R.I.T.A.					Pag. 9
Prestazione per pensionamento in capitale e rendita					Pag. 10-12
Rendita vitalizia					Pag. 13
Riscatto per pensionamento ≤ 5 anni					Pag. 14
Riscatto per invalidità $\geq 2/3$					Pag. 15
Riscatto per inoccupazione compresa tra 24 mesi e 48 mesi					Pag. 16
Riscatto per inoccupazione ≥ 48 mesi					Pag. 17
Riscatto per decesso					Pag. 18
Glossario					Pag. 19
Per saperne di più					Pag. 20
Contatti					Pag. 21



La fiscalità delle prestazioni dei fondi pensione ha subito nel tempo notevoli cambiamenti.

E' importante infatti sottolineare che le prestazioni erogate da un fondo pensione vengono tassate in modo differenziato a seconda:

- della tipologia di iscrizione
- della causale di richiesta
- del periodo di accumulo delle somme versate (ante 2000, post 2001, post 2007)

Va precisato, altresì che le somme erogate a qualsiasi titolo vanno imputate prioritariamente (secondo il criterio FIFO) agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e poi a quelli maturati fino al 31 dicembre 2006 ed infine a quelli maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007.

La presente Guida è redatta con l'obiettivo di rappresentare, schematicamente e con pochi termini tecnici, la tassazione applicata alle più frequenti causali di prestazione, senza sostituirsi al «Documento sul Regime Fiscale» pubblicato sul sito internet www.fondopensioneintesanpaolo.it ed a quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate e dall'Organismo di Vigilanza (COVIP), cui è sottoposto il Fondo.

Leggi le informazioni che ti interessano, in base alla tua **TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE**:



VECCHIO ISCRITTO: titolare ante **29/04/1993** di posizione individuale di previdenza complementare **tuttora conservata**.



NUOVO ISCRITTO: titolare post **29/04/1993** di posizione individuale di previdenza complementare.



Ricordati che nella tua Area Riservata sono disponibili i «simulatori del netto» di tutte le prestazioni o della prima rata R.I.T.A. , semplicemente con un click (vedi guida ai simulatori)

La tassazione delle Anticipazioni



VECCHIO ISCRITTO

Periodo 1 Montante maturato fino al 2000, al netto delle quote esenti e dei rendimenti finanziari o assicurativi tassati al 12,5%	Periodo 2 Montante maturato dal 2001 al 2006, al netto dei contributi non dedotti	Periodo 3 Montante maturato dal 2007, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti
 min 23% - max 43% Tassazione separata con aliquota media <u>provvisoria</u> calcolata internamente dal Fondo, soggetta a conguaglio con le liquidazioni successive		23% Ritenuta a titolo d'imposta definitiva, NON soggetta a conguaglio.
		max 15%* Ritenuta a titolo d'imposta definitiva, NON soggetta a conguaglio.



Ad ogni erogazione il Fondo rilascia un prospetto di liquidazione e, l'anno successivo, la relativa Certificazione Unica, che deve essere conservata, senza nulla inserire in dichiarazione dei redditi.

NUOVO ISCRITTO

Periodo 1 Montante maturato fino al 2000, al netto della franchigia del TFR e delle quote esenti	Periodo 2 Montante maturato dal 2001 al 2006, al netto dei contributi non dedotti	Periodo 3 Montante maturato dal 2007, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti
 min 23% - max 43% Tassazione separata con aliquota media <u>provvisoria</u> calcolata internamente dal Fondo, soggetta a conguaglio con le liquidazioni successive		23% Ritenuta a titolo d'imposta definitiva, NON soggetta a conguaglio.
		max 15%* Ritenuta a titolo d'imposta definitiva, NON soggetta a conguaglio.



* L'aliquota del 15% si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica superiore al 15°, a decorrere dall'1/01/2007, fino ad un massimo del 9%. Gli anni antecedenti a tale data si computano fino a un max. di 15.



Ricordati che nella tua Area Riservata sono disponibili i «simulatori del netto» di tutte le tipologie di anticipazione (vedi Guida ai Simulatori)

Il reintegro delle Anticipazioni



E' possibile reintegrare la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione mediante contribuzioni anche eccedenti il limite annuale di 5.164,57 euro.

La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

Per agevolare il contribuente che decide di reintegrare la propria posizione presso il fondo, l'Agenzia delle Entrate riconosce un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. Tale credito deve essere indicato in apposite caselle della propria dichiarazione dei redditi. **Il beneficio del credito d'imposta sul reintegro è applicabile alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data.**

Verificare nel prospetto di liquidazione dell'anticipazione, quale montante è stato «disinvestito» e quanto si è versato di contributi datore e lavoratore nell'anno del reintegro, per valutare quanto reintegrare

 Periodo 1 Reintegro anticipazione che ha intaccato il montante maturato fino al 2000,	 Periodo 2 Reintegro anticipazione che ha intaccato il montante maturato dal 2001 al 2006	 Periodo 3 Reintegro anticipazione che ha intaccato il montante maturato dal 2007,
Senza beneficio fiscale Non è riconosciuto nessun credito d'imposta. Il reintegro versato al Fondo è da segnalare alla stregua dei contributi ordinari, vale a dire come contributo non dedotto nella parte che supera il limite di deducibilità annua di 5.164,57 euro, per evitare la doppia tassazione.		Con beneficio fiscale E' riconosciuto il credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato eccedente il limite di 5.164,57 euro

 Per le modalità di richiesta anticipazione e reintegro si rinvia al Regolamento delle Anticipazioni ed alla modulistica disponibile sul sito internet del Fondo www.fondopensioneintesasnpaolo.it alla voce Moduli>Anticipazioni

La tassazione per perdita dei requisiti di partecipazione



In caso di dimissioni, licenziamento, cessazione per volontà delle parti prima del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento:



Riscatto al 100% in capitale oppure parziale (min. 20%)

VECCHIO ISCRITTO

Periodo 1 Montante maturato fino al 2000, al netto delle quote esenti e dei rendimenti finanziari o assicurativi tassati al 12,5%	Periodo 2 Montante maturato dal 2001 al 2006, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti	Periodo 3 Montante maturato dal 2007, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti
Aliquota TFR min 23% - max 43% Tassazione separata con aliquota TFR comunicata dal Datore	 min 23% - max 43% Tassazione ordinaria IRPEF	23% Ritenuta a titolo d'imposta definitiva



Ad ogni erogazione il Fondo rilascia un prospetto di liquidazione e, l'anno successivo, la relativa Certificazione Unica.
N.B. La parte soggetta a tassazione ordinaria IRPEF (periodo 2) SONO DA INSERIRE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

NUOVO ISCRITTO

Periodo 1 Montante maturato fino al 2000, al netto della franchigia del TFR e delle quote esenti	Periodo 2 Montante maturato dal 2001 al 2006, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti	Periodo 3 Montante maturato dal 2007, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti
min 23% - max 43% Tassazione separata con aliquota media calcolata internamente dal Fondo.	 min 23% - max 43% Tassazione ordinaria IRPEF	23% Ritenuta a titolo d'imposta definitiva.



Ricordati che nella tua Area Riservata sono disponibili i «simulatori del netto» del riscatto totale e parziale per perdita dei requisiti di partecipazione (vedi Guida ai Simulatori). Vedi anche sito internet alla voce Moduli>Riscatti

In caso di **accesso al Fondo di Solidarietà**, prima raggiungimento dei requisiti per il pensionamento



**Riscatto parziale (50%) per mobilità
+ Riscatto parziale (min. 20%) per cause diverse**

Riscatto 1° 50% per MOBILITÀ

Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3
Montante maturato fino al 2000, al netto delle quote esenti e dei rendimenti finanziari o assicurativi tassati al 12,5%	Montante maturato dal 2001 al 2006, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti	Montante maturato dal 2007, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti
Aliquota TFR min 23% - max 43% Tassazione separata con aliquota TFR comunicata dal Datore	min 23% - max 43% Tassazione separata con aliquota media calcolata internamente dal Fondo.	max 15%* Ritenuta a titolo d'imposta definitiva.



Ad ogni erogazione il Fondo rilascia un prospetto di liquidazione e, l'anno successivo, la relativa Certificazione Unica. **N.B.** In caso di riscatto del 2° 50% per cause diverse, gli importi soggetti a tassazione ordinaria IRPEF (periodo 2) SONO DA INSERIRE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

Riscatto 2° 50% per CAUSE DIVERSE

Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3
Montante maturato fino al 2000, al netto delle quote esenti e dei rendimenti finanziari o assicurativi tassati al 12,5%	Montante maturato dal 2001 al 2006, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti	Montante maturato dal 2007, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti
Aliquota TFR min 23% - max 43% Tassazione separata con aliquota TFR comunicata dal Datore	 min 23% - max 43% Tassazione ordinaria IRPEF	23% Ritenuta a titolo d'imposta definitiva.



*L'aliquota del 15% si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica superiore al 15°, a decorrere dall'1/01/2007, fino ad un massimo del 9%. Gli anni antecedenti a tale data si computano fino ad un max. di 15.



Ricordati che nella tua Area Riservata sono disponibili i «simulatori del netto» del riscatto per accesso al Fondo di Solidarietà (vedi Guida ai Simulatori). Vedi anche sito internet alla voce Moduli>Riscatti.

In caso di **accesso al Fondo di Solidarietà**, prima raggiungimento dei requisiti per il pensionamento

**Riscatto parziale (50%) per mobilità
+ Riscatto parziale (min. 20%) per cause diverse**

Riscatto 1° 50% per MOBILITÀ

Periodo 1 Montante maturato fino al 2000, al netto della franchigia del TFR e delle quote esenti	Periodo 2 Montante maturato dal 2001 al 2006, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti	Periodo 3 Montante maturato dal 2007, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti
min 23% - max 43% Tassazione separata con aliquota media calcolata internamente dal Fondo.		max 15%* Ritenuta a titolo d'imposta definitiva. <small>*L'aliquota del 15% si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica superiore al 15°, a decorrere dall'1/01/2007, fino ad un massimo del 9%. Gli anni antecedenti a tale data si computano fino ad un max. di 15.</small>



Ad ogni erogazione il Fondo rilascia un prospetto di liquidazione e, l'anno successivo, la relativa Certificazione Unica. **N.B. In caso di riscatto del 2° 50% per cause diverse, gli importi soggetti a tassazione ordinaria IRPEF (periodo 2) SONO DA INSERIRE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.**

Riscatto 2° 50% per CAUSE DIVERSE

Periodo 1 Montante maturato fino al 2000, al netto della franchigia del TFR e delle quote esenti	Periodo 2 Montante maturato dal 2001 al 2006, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti	Periodo 3 Montante maturato dal 2007, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti
min 23% - max 43% Tassazione separata con aliquota media calcolata internamente dal Fondo.	 min 23% - max 43% Tassazione ordinaria IRPEF	23% Ritenuta a titolo d'imposta definitiva.



Ricordati che nella tua Area Riservata sono disponibili i «simulatori del netto» del riscatto per accesso al Fondo di Solidarietà (vedi Guida ai Simulatori). Vedi anche sito internet alla voce Moduli>Riscatti

Tassazione della prestazione in R.I.T.A.



In caso di cessazione ed in presenza dei requisiti di Legge (<10 anni ai 67 anni e 2 anni di inoccupazione oppure, <5 anni ai 67 anni e 20 anni di contribuzione) è possibile chiedere la prestazione in **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata**



Il capitale destinato alla R.I.T.A. (TOTALE o PARZIALE) viene erogato a rate trimestrali dal Fondo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento di vecchiaia (attualmente 67 anni)

VECCHIO ISCRITTO

Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3
Montante e rendimenti maturati fino al 2000, al netto delle quote esenti	Montante maturato dal 2001 al 2006, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti	Montante maturato dal 2007, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti
max 15%* - min 9% Ritenuta a titolo d'imposta definitiva. L'aliquota applicata decresce post attivazione R.I.T.A.		



Per ogni rata il Fondo rilascia un prospetto di liquidazione e, l'anno successivo, la relativa Certificazione Unica. **N.B.** Gli importi erogati a titolo di R.I.T.A. **NON** fanno cumulo con altri redditi, salvo che il contribuente non opti per la tassazione ordinaria

NUOVO ISCRITTO

Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3
Montante e rendimenti maturati fino al 2000, al netto della franchigia del TFR, delle quote esenti	Montante maturato dal 2001 al 2006, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti	Montante maturato dal 2007, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti
max 15%* - min 9% Ritenuta a titolo d'imposta definitiva. L'aliquota applicata decresce post attivazione R.I.T.A.		



Vedi anche



*L'aliquota del 15% si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica superiore al 15%, a decorrere dall'1/01/2007, fino ad un massimo del 9%. Gli anni antecedenti a tale data si computano fino ad un max. di 15.



Ricordati che nella tua Area Riservata è disponibile il «simulatore della prima rata netta» (vedi Guida ai Simulatori) ed è possibile richiederne l'attivazione on line, allegando i documenti previsti attestanti i requisiti.

In caso di **maturazione dei requisiti pensionistici**, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

.....▶ **Prestazione in capitale al 100%**

Ipotesi (a) - Vecchio regime fiscale (NON opzione art. 11)

Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3
Montante maturato fino al 2000, al netto delle quote esenti e dei rendimenti finanziari o assicurativi tassati al 12,5%	Montante maturato dal 2001 al 2006, al netto dei contributi non dedotti.	Montante maturato dal 2007, al netto dei contributi non dedotti.
Aliquota TFR min 23% - max 43% Tassazione separata con aliquota TFR comunicata dal Datore.	min 23% - max 43% Tassazione separata con aliquota media calcolata internamente dal Fondo.	



Il Fondo rilascia un prospetto di liquidazione e, l'anno successivo, la relativa Certificazione Unica, che deve essere conservata, senza nulla indicare in dichiarazione dei redditi.

aliquota media elevata e ritassazione dei rendimenti maturati nei periodo 2 e 3



N.B. Nell'ipotesi in commento («NON opzione art. 11»), l'intero montante maturato viene liquidato in forma di capitale con applicazione del regime fiscale vigente al 31/12/2006, in base al quale il montante maturato dall'1/01/2001 in poi viene tassato con l'aliquota interna media (min 23%-max 43%), calcolata sommando il periodo 2 ed il periodo 3, con inclusione dei rendimenti già tassati nella base imponibile. L'incidenza delle ritenute da versare rispetto all'applicazione del regime fiscale previsto per i Nuovi Iscritti, è quindi più elevata.

Si rammenta infatti che il regime fiscale dei Nuovi Iscritti prevede l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 15%* sul montante maturato dall'1/01/2007 in poi, al netto dei rendimenti già tassati in capo al fondo, MA con eventuale obbligo di conversione in rendita vitalizia di almeno il 50% o tutto il post 2007.



* L'aliquota del 15% si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica superiore al 15°, a decorrere dall'1/01/2007, fino ad un massimo del 9%. Gli anni antecedenti a tale data si computano fino a un max. di 15.

 Ricordati che nella tua Area Riservata sono disponibili i «simulatori del netto» della prestazione per pensionamento (vedi Guida ai Simulatori). Vedi anche sito internet alla voce Moduli>Prestazione per pensionamento

In caso di **maturazione dei requisiti pensionistici**, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari



Prestazione in capitale nella misura massima consentita, e probabile obbligo di rendita vitalizia sul post 2007

Ipotesi (b) – Nuovo regime fiscale ART.11

Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3
Montante maturato fino al 2000, al netto delle quote esenti e dei rendimenti finanziari o assicurativi tassati al 12,5%	Montante maturato dal 2001 al 2006, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti	Montante maturato dal 2007, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti
Aliquota TFR min 23% - max 43% Tassazione separata con aliquota TFR comunicata dal Datore.	min 23% - max 43% Tassazione separata con aliquota media calcolata internamente dal Fondo.	max 15%* Ritenuta a titolo d'imposta definitiva.

50% CAPITALE 50% RENDITA

Il Fondo rilascia un prospetto di liquidazione e, l'anno successivo, la relativa Certificazione Unica, che deve essere conservata, senza nulla indicare in dichiarazione dei redditi.

Post 2007



N.B. Nell'ipotesi in commento («Nuovo regime fiscale Art. 11»), l'aderente richiede l'applicazione del regime fiscale previsto per i Nuovi Iscritti sul montante maturato dall'1/01/2007 in poi, che prevede, su tale montante, l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 15%*, senza ritassazione dei rendimenti, MA con eventuale obbligo di conversione in rendita vitalizia di almeno il 50% del montante maturato dall'1/01/2007. Più è elevato il capitale residuo post 2007, maggiore è il rischio di conversione in rendita vitalizia: «nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale post 2007, sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale, la stessa può essere erogata in capitale». Se superiore, scatta l'obbligo di convertire in rendita vitalizia almeno la metà del post 2007 (per verificare le soglie massime stimate di capitale oltre le quali sorge tale obbligo, vd. il Documento sulle Rendite sul sito internet del Fondo).




* L'aliquota del 15% si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica superiore al 15°, a decorrere dall'1/01/2007, fino ad un massimo del 9%. Gli anni antecedenti a tale data si computano fino a un max. di 15.



Ricordati che nella tua Area Riservata sono disponibili i «simulatori del netto» della prestazione per pensionamento (vedi Guida ai Simulatori). Vedi anche sito internet alla voce Moduli>Prestazione per pensionamento

In caso di **maturazione dei requisiti pensionistici**, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

Prestazione max 50% in capitale e restante in rendita vitalizia



Il Fondo rilascia un prospetto di liquidazione e, l'anno successivo, la relativa Certificazione Unica, che deve essere conservata, senza nulla indicare in dichiarazione dei redditi.

Intera posizione residua



N.B. Per i Nuovi iscritti la prestazione è usufruibile metà in capitale e metà in rendita, fatto salvo il caso in cui «la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale, sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale, la stessa può essere erogata interamente capitale.» Se superiore, invece, scatta l'obbligo di conversione in rendita vitalizia ed il capitale sarà erogato nella misura massima consentita, tenendo conto anche della % di capitale già usufruito a titolo di anticipazione.

In presenza di una pregressa anticipazione, infatti, maggiore del 50% della posizione, non si ha prestazione in capitale ma unicamente in rendita.



* L'aliquota del 15% si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica superiore al 15°, a decorrere dall'1/01/2007, fino ad un massimo del 9%. Gli anni antecedenti a tale data si computano fino a un max. di 15.



Ricordati che nella tua Area Riservata sono disponibili i «simulatori del netto» della prestazione per pensionamento (vedi Guida ai Simulatori). Vedi anche sito internet alla voce Moduli>Prestazione per pensionamento

Tassazione prestazione in forma di rendita vitalizia

In caso di **scelta o obbligo di convertire tutto o in parte la prestazione per pensionamento in rendita vitalizia (reversibile, non reversibile, certa 5/10 anni etc; annuale, mensile etc)**



Erogazione da parte della Compagnia convenzionata con il Fondo di una rendita vitalizia immediata.

Nessuna distinzione fra vecchi o nuovi iscritti

Periodo 1 Montante maturato fino al 2000, al 87,5%	Periodo 2 Montante maturato dal 2001 al 2006, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti	Periodo 3 Montante maturato dal 2007, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti
 Tassazione ordinaria operata direttamente dalla Compagnia di Assicurazione I dati relativi alla rendita sono trasmessi al casellario pensionistico INPS, che comunica all'ente erogatore l'aliquota effettiva da applicare, tenendo conto di tutti i trattamenti pensionistici percepiti.	 Tassazione ordinaria operata direttamente dalla Compagnia di Assicurazione I dati relativi alla rendita sono trasmessi al casellario pensionistico INPS, che comunica all'ente erogatore l'aliquota effettiva da applicare, tenendo conto di tutti i trattamenti pensionistici percepiti.	max 15%* Ritenuta a titolo d'imposta definitiva, operata dalla Compagnia di Assicurazione. Sulla rivalutazione della rendita si applica l'imposta sostitutiva del 26% (al netto della componente relativa a titoli di stato e assimilati, soggetta ad imposta sostitutiva del 12,50%)



La Compagnia di Assicurazione, è il sostituto di imposta che corrisponde le rate di rendita vitalizia, opera le ritenute fiscali e rilascia la Certificazione Unica.
N.B. Gli importi della rendita riguardanti i periodi 1 e 2 sono da inserire nella dichiarazione dei redditi. Mentre quelli riguardanti il periodo 3, NO.



*L'aliquota del 15% si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica superiore al 15%, a decorrere dall'1/01/2007, fino ad un massimo del 9%. Gli anni antecedenti a tale data si computano fino ad un max. di 15.



Per la simulazione della rendita, vedi tabelle sul sito internet alla voce Documenti > Documento sulle rendite.

Tassazione riscatto per pensionamento con <5 anni di iscrizione al Fondo

<5 anni

In caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, con meno di 5 anni di iscrizione al Fondo, la tassazione è quella prevista per i riscatti



Riscatto al 100% in capitale

NO prestazione per pensionamento

NO R.I.T.A.



NUOVO ISCRITTO

Montante maturato dal 2007, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti

23%

Ritenuta a titolo d'imposta definitiva.



All'erogazione il Fondo rilascia un prospetto di liquidazione e, l'anno successivo, la relativa Certificazione Unica, che deve essere conservata senza nulla indicare in dichiarazione dei redditi.



Qualora si voglia ottenere la prestazione per pensionamento, per far valere gli anni di partecipazione ad altro fondo di previdenza complementare, occorre presentare apposita dichiarazione dell'altro Fondo attestante la data di iscrizione e che la posizione non è stata riscattata. In tal caso la qualifica di iscrizione non cambia, ma è applicata l'aliquota agevolata del 15%.



Per fare valere - oltre gli anni di partecipazione ancora attivi - anche la qualifica Vecchio Iscritto, non è sufficiente la dichiarazione sopra citata, ma occorre trasferire la posizione dall'altro Fondo (vedi guida al trasferimento in entrata).



N.B. ATTENZIONE ALLA SCELTA, PERCHE' IN CASO DI PRESTAZIONE PER PENSIONAMENTO, SE IL MONTANTE RESIDUO E' ELEVATO, POTREBBE SCATTARE L'OBBLIGO DI CONVERSIONE IN RENDITA. VEDI CAPITOLI SUL PENSIONAMENTO.



Ricordati che nella tua Area Riservata sono disponibili i «simulatori del netto» della prestazione per pensionamento (vedi Guida ai Simulatori). Vedi anche sito internet alla voce Moduli>Riscatti o >Prestazione per pensionamento

Tassazione riscatto per invalidità permanente >2/3



In caso di **invalidità permanente maggiore di 2/3, sopraggiunta dopo l'iscrizione al Fondo**, è possibile chiedere il riscatto della posizione senza l'obbligo di cessazione dal rapporto di lavoro.

Riscatto totale al 100% in capitale

VECCHIO ISCRITTO

Periodo 1 Montante maturato fino al 2000, al netto delle quote esenti e dei rendimenti finanziari o assicurativi tassati al 12,5%	Periodo 2 Montante maturato dal 2001 al 2006, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti	Periodo 3 Montante maturato dal 2007, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti
min 23% - max 43% Tassazione separata con aliquota TFR comunicata dal datore (se cessati) o aliquota media calcolata internamente dal Fondo (se in servizio).	min 23% - max 43% Tassazione separata con aliquota media calcolata internamente dal Fondo.	max 15%* Ritenuta a titolo d'imposta definitiva.



Il Fondo rilascia un prospetto di liquidazione e, l'anno successivo, la relativa Certificazione Unica, che deve essere conservata, senza nulla indicare in dichiarazione dei redditi.

NUOVO ISCRITTO

Periodo 1 Montante maturato fino al 2000, al netto della franchigia del TFR e delle quote esenti	Periodo 2 Montante maturato dal 2001 al 2006, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti	Periodo 3 Montante maturato dal 2007, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti
min 23% - max 43% Tassazione separata con aliquota media calcolata internamente dal Fondo.	min 23% - max 43% Tassazione separata con aliquota media interna calcolata internamente dal Fondo.	max 15%* Ritenuta a titolo d'imposta definitiva.



*L'aliquota del 15% si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica superiore al 15°, a decorrere dall'1/01/2007, fino ad un massimo del 9%. Gli anni antecedenti a tale data si computano fino ad un max. di 15.



Ricordati che nella tua Area Riservata sono disponibili i «simulatori del netto» del riscatto per invalidità permanente superiore ai 2/3 (vedi Guida ai Simulatori). Vedi anche sito internet alla voce Moduli>Riscatti

Tassazione riscatto per inoccupazione compresa tra 24 e 48 mesi

In caso di **inoccupazione maggiore non superiore ai 24 mesi e non superiore ai 48 mesi**, prima del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento

Riscatto parziale max al 50% in capitale

VECCHIO ISCRITTO

Periodo 1 Montante maturato fino al 2000, al netto delle quote esenti e dei rendimenti finanziari o assicurativi tassati al 12,5%	Periodo 2 Montante maturato dal 2001 al 2006, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti	Periodo 3 Montante maturato dal 2007, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti
ALIQUOTA TFR min 23% - max 43% Tassazione separata con aliquota TFR comunicata dal Datore.	min 23% - max 43% Tassazione separata con aliquota media calcolata internamente dal Fondo.	max 15%* Ritenuta a titolo d'imposta definitiva.



Il Fondo rilascia un prospetto di liquidazione e, l'anno successivo, la relativa Certificazione Unica, che deve essere conservata, senza nulla indicare in dichiarazione dei redditi.

NUOVO ISCRITTO

Periodo 1 Montante maturato fino al 2000, al netto della franchigia del TFR e delle quote esenti	Periodo 2 Montante maturato dal 2001 al 2006, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti	Periodo 3 Montante maturato dal 2007, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti
min 23% - max 43% Tassazione separata con aliquota media calcolata internamente dal Fondo.		max 15%* Ritenuta a titolo d'imposta definitiva.

 *L'aliquota del 15% si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica superiore al 15%, a decorrere dall'1/01/2007, fino ad un massimo del 9%. Gli anni antecedenti a tale data si computano fino ad un max. di 15.



Ricordati che nella tua Area Riservata sono disponibili i «simulatori del netto» del riscatto per inoccupazione >= 48 mesi (vedi Guida ai Simulatori)

Tassazione riscatto per inoccupazione >48 mesi



In caso di **inoccupazione maggiore di 48 mesi**, prima del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento

...► **Riscatto totale al 100% in capitale**

VECCHIO ISCRITTO

Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3
Montante maturato fino al 2000, al netto delle quote esenti e dei rendimenti finanziari o assicurativi tassati al 12,5%	Montante maturato dal 2001 al 2006, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti	Montante maturato dal 2007, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti
ALIQUOTA TFR min 23% - max 43% Tassazione separata con aliquota TFR comunicata dal Datore.	min 23% - max 43% Tassazione separata con aliquota media calcolata internamente dal Fondo.	max 15%* Ritenuta a titolo d'imposta definitiva.



Il Fondo rilascia un prospetto di liquidazione e, l'anno successivo, la relativa Certificazione Unica, che deve essere conservata, senza nulla indicare in dichiarazione dei redditi.

NUOVO ISCRITTO

Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3
Montante maturato fino al 2000, al netto della franchigia del TFR e delle quote esenti	Montante maturato dal 2001 al 2006, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti	Montante maturato dal 2007, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti
min 23% - max 43% Tassazione separata con aliquota media calcolata internamente dal Fondo.		max 15%* Ritenuta a titolo d'imposta definitiva.

 *L'aliquota del 15% si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica superiore al 15°, a decorrere dall'1/01/2007, fino ad un massimo del 9%. Gli anni antecedenti a tale data si computano fino ad un max. di 15.



Ricordati che nella tua Area Riservata sono disponibili i «simulatori del netto» del riscatto per inoccupazione >= 48 mesi (vedi Guida ai Simulatori)

Tassazione riscatto per decesso



In caso di **premorienza**, prima dell'esercizio della prestazione per pensionamento, la posizione individuale viene liquidata su richiesta degli eredi e/o dei beneficiari designati.



Riscatto totale al 100% in capitale

VECCHIO ISCRITTO

Periodo 1 Montante maturato fino al 2000, al netto delle quote esenti e dei rendimenti finanziari tassati al 12,5%	Periodo 2 Montante maturato dal 2001 al 2006, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti	Periodo 3 Montante maturato dal 2007, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti
Aliquota TFR min 23% - max 43% Tassazione separata con aliquota TFR comunicata dal Datore.	min 23% - max 43% Tassazione separata con aliquota media calcolata internamente dal Fondo.	max 15%* Ritenuta a titolo d'imposta definitiva.



Il Fondo rilascia un prospetto di liquidazione e, l'anno successivo, la relativa Certificazione Unica, che deve essere conservata da ciascun percettore, senza nulla indicare in dichiarazione dei redditi.

NUOVO ISCRITTO

Periodo 1 Montante maturato fino al 2000, al netto della franchigia del TFR e delle quote esenti	Periodo 2 Montante maturato dal 2001 al 2006, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti	Periodo 3 Montante maturato dal 2007, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti
min 23% - max 43% Tassazione separata con aliquota media interna calcolata dal Fondo.		max 15%* Ritenuta a titolo d'imposta definitiva.

*L'aliquota del 15% si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica superiore al 15°, a decorrere dall'1/01/2007, fino ad un massimo del 9%. Gli anni antecedenti a tale data si computano fino ad un max. di 15.



Ricordati che nella tua Area Riservata sono disponibili i «simulatori del netto» del riscatto per decesso (vedi Guida ai Simulatori). Vedi anche sito internet alla voce Moduli>Riscatti.



Deducibilità

L'importo deducibile viene sottratto dal reddito prima del calcolo delle imposte. Pertanto abbassa il reddito su cui vengono calcolate le tasse e genera così un risparmio per il contribuente.

Il limite di deducibilità è di 5164 euro annui

Quote esenti

Contributi versati dall'aderente fino al 31/12/2000 non eccedenti il 4% della retribuzione di ogni singolo anno

Contributi non dedotti

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento al Fondo ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'aderente comunica al Fondo l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti e che non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali importi saranno esclusi dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Rendimenti già tassati

Tutti i rendimenti maturati anno per anno sono tassati alla fonte, anche se in misura differente a seconda del tipo di prodotto in cui si investe. Per quanto riguarda le forme pensionistiche, i rendimenti sono soggetti ad un'imposta agevolata rispetto a tutte le altre forme di reinvestimento. I rendimenti già tassati, potrebbero essere ritassati nel caso in cui un Vecchio Iscritto richieda la prestazione per pensionamento in capitale senza optare per il Nuovo regime fiscale.

Franchigia TFR

Riduzione forfetaria pari ad euro 309,87, proporzionalmente al TFR accantonato, per ciascun anno preso a base di commisurazione del TFR fino al 31/12/2000, comunicata dal Datore di lavoro.

Tassazione a titolo definitivo: significa che il montante che hai accumulato in quel determinato periodo verrà tassato, applicando una ritenuta a titolo definitivo di imposta, nella misura stabilita dalla legge.

Tassazione separata: significa che il capitale che hai accumulato in quel determinato periodo verrà tassato, al momento del riscatto, separatamente dagli altri redditi e, in sede di dichiarazione dei redditi, non verrà cumulato con quelli provenienti da altre fonti (altre attività lavorative, terreni, fabbricati, ecc.). A differenza dei regimi sostitutivi (ad esempio l'applicazione della ritenuta a titolo definitivo di imposta), la tassazione separata ha carattere provvisorio e può essere soggetta a revisione da parte dell'Agenzia delle Entrate, nella sua ordinaria attività di controllo e verifica.

Aliquota TFR: è un valore che viene determinato e fornito direttamente dal datore di lavoro

Aliquota media calcolata internamente al Fondo: Tale aliquota è calcolata con i medesimi criteri dell'aliquota TFR, rapportando le somme da erogare al periodo di effettiva contribuzione al fondo pensione.

Aliquota comunicata dal casellario INPS: è un'aliquota che ci viene comunicata dall'INPS e che dipende dalla dai trattamenti pensionistici percepiti.



❖ <https://www.covip.it/normativa/fondi-pensione/disciplina-fiscale>



Per eventuali richieste di chiarimento è a disposizione degli aderenti , come di consueto, il servizio di Call Center:



Tel. 0422 - 1745996 (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 16)



Per la mail utilizzare l'apposito [**FORM MAIL**](#) disponibile sul sito del Fondo alla sezione «Contatti»

Sono inoltre disponibili sul sito internet del Fondo:



Le FAQ (domande più frequenti)